

Cassazione civile sez. I, 13/12/2024 n.32354

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 23333/2023

promosso da

Ma.Ma., elettivamente domiciliata in Cagliari, via Caboni 3, presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; ricorrente

contro

Di.Fr., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Abba 21, presso lo studio dell'avv. Alberto Cocco Ortu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; controricorrente

avverso la sentenza n. 246/2023 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata il 12/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con statuizione n. 1625/2022 il Tribunale di Cagliari, dopo aver pronunciato, con sentenza parziale n. 2654/2019, lo scioglimento del matrimonio contratto da Di.Fr. (Omissis) e Ma.Ma. (Omissis) - dal quale erano nati tre figli, uno morto in età prematura per una grave malattia genetica e gli altri due divenuti autosufficienti economicamente - respingeva la richiesta della Ma.Ma. di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile a suo favore.

Quest'ultima proponeva appello avverso tale statuizione, affidato a cinque motivi di doglianza.

Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'errore di valutazione del giudicante nel ritenere che potesse essere ricavato un reddito dalla casa coniugale, atteso che la stessa era ancora assegnata al Di.Fr., giacché il relativo provvedimento non era mai stato revocato nonostante fossero venuti meno i relativi presupposti in ragione del raggiungimento dell'indipendenza

economica dei figli con lui conviventi. Chiedeva, pertanto, che venisse disposta, d'ufficio, la revoca della assegnazione della casa coniugale. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deducendo che: il Di.Fr. non aveva oneri abitativi ed aveva conseguito un beneficio economico per aver goduto in via esclusiva della casa familiare; non era credibile la deduzione avversa, secondo cui il reddito poteva dirsi immutato, a fronte dell'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornata, laddove, al contrario, tale comportamento omissivo doveva avvalorare la tesi, sempre sostenuta dall'appellante, che egli avesse redditi ulteriori, ragione per cui reiterava la richiesta di indagini patrimoniali; non era condivisibile la decisione del primo giudice, secondo il quale l'appellante godeva di redditi ulteriori rispetto all'assegno di mantenimento, poiché l'assenza di sussidi era ricavabile dall'analisi dell'Isee, redatto sulla base del DSU compilato sia dal privato che dall'agenzia delle entrate, e l'aiuto economico da parte dei parenti era circostanza ampiamente emersa già nel giudizio di separazione e pacifica fra le parti. Con il terzo motivo, l'appellante contestava l'erroneo esame delle risultanze istruttorie in merito alla propria capacità e possibilità concreta ed effettiva di lavorare, avendo prodotto numerosa documentazione medica attestante la presenza di ernie fin dal 1995, che le impedivano l'utilizzo delle mani, e la sindrome vasovagale, a fronte della quale non poteva stare in piedi a lungo, mentre la controparte non aveva dato alcuna prova delle opportunità di lavoro per lei possibili, considerata l'età, la mancanza di particolari qualifiche e il mercato del lavoro in Sardegna.

Con il quarto motivo, l'appellante sottolineava l'errore in cui era incorso il Tribunale, nel considerare la disparità economica esistente fra le parti, eziologicamente non ricondotta alla divisione dei ruoli all'interno del nucleo familiare, trascurando che: la separazione era stata addebitata al Di.Fr., a fronte delle violenze, aggressioni e minacce da questi compiute ai danni della moglie, e che il clima di terrore caratterizzante il matrimonio era perdurato anche successivamente alla fine della convivenza fra le parti, in ragione del permanere degli atteggiamenti violenti del marito, motivo per cui ella non aveva potuto autodeterminarsi neanche in quel momento; in merito al proprio apporto prestato alla famiglia, l'appellante ha esposto di non aver mai potuto lavorare per volontà del marito e di essersi sempre occupata dei figli, uno dei quali prematuramente deceduto, poiché affetto da una grave patologia genetica, e di aver versato sul conto del marito l'ingente somma di 200 milioni di Lire per l'acquisto della casa coniugale, di cui aveva sempre beneficiato il Di.Fr..

Con il quinto motivo, l'appellante ha criticato la statuizione sulle spese di lite.

Costitutosi l'appellato, la Corte territoriale respingeva l'impugnazione.

La menzionata Corte riteneva che il riferimento alle violenze subite durante il matrimonio dalla donna, che avevano determinato l'addebito della separazione al Di.Fr., assumeva rilievo ai fini della dimostrazione della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare e rientrava tra i criteri di determinazione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del

1970, quali "ragioni della decisione", ma non era di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di riconoscimento dell'assegno divorzile, dal momento che questa non aveva una funzione risarcitoria o punitiva, ma solo assistenziale e perequativo-compensativa.

La stessa Corte escludeva, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno con funzione perequativo-compensativa per i motivi di seguito evidenziati: dalla documentazione fiscale depositata dal Di.Fr. era emerso che lo stesso, pensionato del Consiglio Regionale della Sardegna, aveva mantenuto nel corso degli anni un reddito annuo pari a circa Euro 25.000 annui; le deduzioni della Ma.Ma. in ordine alle maggiori risorse finanziarie godute dall'ex marito non erano idonee a fondare una presunzione in tal senso ed eventuali indagini patrimoniali sarebbero risultate meramente esplorative; la Ma.Ma., che risultava inoccupata e priva di reddito, aveva sostenuto di non poter lavorare per i gravi problemi di salute che l'affliggevano da vari anni, ma dagli atti del processo emergevano elementi che inducevano a ritenere che quest'ultima avesse la disponibilità di denaro, ottenuto a titolo di risarcimento danni (la stessa Ma.Ma. aveva allegato che vi era stata la condanna generica del marito, nel giudizio penale di condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p., e che aveva esperito un'azione risarcitoria per il grave danno uretrale cagionatole da un intervento endoscopico e laparoscopico del 2009) e in conseguenza di liberalità di una zia, che le aveva dato una cospicua somma di denaro (Lire 300.000.000) per l'acquisto di una nuova casa in cui risiedere dopo la separazione, mai comprata, senza che la donna documentasse la restituzione o l'esaurimento del compendio; la disponibilità di denaro da parte della Ma.Ma. era anche comprovata dal fatto che quest'ultima risultava in grado di sostenere le spese del canone di locazione dell'immobile in cui viveva, pari a Euro 700,00 mensili, di per sé superiore all'importo dell'assegno di mantenimento di Euro 600,00 mensili, previsto in suo favore all'esito dell'udienza presidenziale del presente giudizio (canone che, peraltro, avrebbe potuto evitare di sostenere, procedendo all'acquisto della casa, finanziato dalla zia); vi era, inoltre, la possibilità di mettere a reddito la casa coniugale, di proprietà comune ai coniugi, anche mediante una vendita della stessa, con divisione del ricavato, la cui assegnazione non poteva essere revocata, in assenza di una precedente richiesta in primo grado.

In ordine, infine, alla documentazione medica prodotta, attestante un decorso stabile della malattia della donna, la Corte d'Appello riteneva che da essa non risultasse una forma di invalidità tale da precludere lo svolgimento di attività lavorativa e che la ricerca infruttuosa di un'occupazione nel corso dei molti anni che intercorrevano dalla pronuncia di separazione non era stata provata, avendo la stessa allegato unicamente due occasioni di lavoro, una presso il teatro lirico e l'altra alle dipendenze di uno studio medico, risalenti nel tempo, mentre, nonostante l'allegata impossibilità di lavorare, la donna non risultava essersi mai attivata, al fine di farsi attribuire una pensione di invalidità, contando unicamente su quanto percepito dal marito.

In ogni caso, la Corte escludeva un nesso fra l'eventuale disparità economica e le scelte condivise durante il matrimonio. Nonostante l'indole prevaricatrice del Di.Fr. e l'impossibilità per la Ma.Ma. di lavorare su richiesta del marito fossero stati definitivamente accertati al tempo della separazione, il Giudice del gravame rilevava che, sebbene la convivenza matrimoniale avesse avuto una lunga durata, pari a 13 anni (dal 1980 al 1993), ben 30 anni erano trascorsi dalla fine della stessa, quando l'odierna appellante aveva appena 36 anni, e 21 anni dalla pronuncia della separazione, quanto la Ma.Ma. aveva compiuto 45 anni. La stessa, quindi, al momento della separazione era in un'età in cui si ha, normalmente, piena possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, senza che potesse rilevarsi una significativa incidenza della precedente esperienza matrimoniale sulla sua possibilità di reperire una qualsiasi occupazione, cui la stessa sarebbe stata tenuta in forza del principio di autoresponsabilità, che impone a tutti gli individui, una volta divenuti adulti, di provvedere a sé stessi, senza gravare ingiustificatamente su altri. Nessun rilievo, infine, la Corte riteneva attribuibile agli episodi di violenza del Di.Fr. sulla possibilità di reperire una occupazione lavorativa della ex moglie, poiché tali episodi risalivano solo al primo anno successivo alla fine della convivenza (1994).

Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica, secondo la Corte di merito, non poteva essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non era stato allegato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera. Infatti, nonostante fosse stato giuridicamente accertato che durante il matrimonio la stessa non avesse lavorato per volontà del marito, il lavoro precedentemente svolto come promoter, all'età di appena 23 anni, poteva considerarsi quasi occasionale, con possibilità di essere ripreso al momento della crisi coniugale.

Quanto al patrimonio comune, la Corte riteneva che tale patrimonio fosse costituito, essenzialmente, dalla casa coniugale, acquistata con l'apporto della moglie per una parte di prezzo pari a Lire 200.000.000 e la restante parte dal contributo del marito, tramite il pagamento del mutuo, cui la Ma.Ma. pacificamente non aveva mai concorso, nonostante la cointestazione del bene. A fronte di ciò, neppure tale apporto poteva essere ritenuto particolarmente significativo ai fini del riconoscimento di una componente perequativa e compensativa dell'assegno divorzile.

In ragione di quanto sopraesposto, in particolare tenuto conto del lunghissimo tempo trascorso dal momento della dissoluzione del nucleo familiare, che avrebbe consentito ad entrambe le parti di costruirsi un'esistenza autonoma, la Corte non rinveniva i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Avverso tale decisione Ma.Ma. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi di impugnazione.

Di.Fr. si è difeso con controricorso e ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 228 c.p.c., 2733 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere il Giudice d'appello errato nel ritenere provata la circostanza relativa alla disponibilità, in capo alla Ma.Ma., di somme provenienti da non meglio precisati risarcimenti danni oltreché la potenziale attuale disponibilità della somma di 300 milioni di lire, somma quest'ultima ricevuta dalla ricorrente, a titolo di liberalità, da una zia all'epoca della separazione.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., per essere la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la mancata ricollocazione della Ma.Ma. nel mondo del lavoro fosse alla stessa attribuibile, per alcuni aspetti apparente e per altri contraddittoria, risultando, comunque, afflitta da "un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 e dell'art. 438 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la sentenza impugnata fatto cattiva applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 5, comma 6, L. cit., omettendo di considerare la possibilità di attribuire un assegno con funzione anche assistenziale, oltreché compensativa e perequativa, dell'assegno divorzile, che deve essere previsto ogniqualvolta la parte richiedente si trovi del tutto priva di mezzi idonei al proprio sostentamento, come era nel caso di specie, tenuto conto che la ricorrente, nata febbraio 1957, e quindi sessantunenne al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, era del tutto inoccupata e priva di reddito.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza impugnata priva di motivazione in relazione alla valutazione dell'apporto economico offerto dalla ricorrente alla formazione del patrimonio comune, riconducibile essenzialmente all'acquisto della casa familiare.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l'omessa valutazione di alcuni fatti decisivi risultanti dagli atti di causa, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., relativi all'apporto della Ma.Ma. al patrimonio personale dell'altro coniuge, riconducibile al fatto che il Di.Fr., dopo la separazione, avesse goduto in via esclusiva dell'abitazione familiare, acquistata con l'apporto economico di entrambi.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Sebbene la parte abbia dedotto la violazione di numerose norme, tuttavia, la censura contiene solo un generico riferimento alle disposizioni richiamate e si sostanzia nella non condivisione del ragionamento decisorio operato dal giudice.

La valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice - costituisce, infatti, espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (come pure della mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

3. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, possono esaminarsi congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra loro esistente, e risultano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati.

4. Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come preconditione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma

della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.

Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.

Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare." (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

In tale ottica, come pure successivamente ribadito da questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).

Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del

patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa).

In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).

La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.

Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativo-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).

In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023).

5. Con il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per mancato esame di fatti in relazione ad aspetti la cui decisività va valutata alla luce dei principi sopra evidenziati.

5.1. In ordine a queste ultime censure, deve rilevarsi che, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., introdotta dalla novella del 2012, non è più consentita l'impugnazione ai "per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ma soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro

probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

5.2. La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., dunque, consente l'impugnazione per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio.

5.3. Come sopra evidenziato, la valutazione, ai fini della spettanza dell'assegno divorzile, in ordine all'assenza di mezzi adeguati o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, va effettuata non in astratto, ma considerando tutti gli elementi di valutazione contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, per accertare se lo squilibrio tra le

condizioni economiche degli ex coniugi, che deve essere riscontrato, sia conseguenza dell'organizzazione della vita familiare durante il matrimonio.

Nel caso di specie, invece, la Corte d'Appello ha esaminato le consistenze patrimoniali e reddituali delle parti senza pervenire ad un esplicito giudizio in ordine alla sussistenza o meno di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi al momento del divorzio, escludendo, comunque, un contributo rilevante della donna alla formazione del patrimonio comune, riconducibile essenzialmente alla casa familiare, nonostante l'incontestato pagamento ad opera di quest'ultima di parte del prezzo di acquisto, con una motivazione incomprensibile, dal momento che ha ritenuto non significativo il contributo della donna, che pure risultava avere versato la consistente somma di Lire 200.000.000, limitandosi ad affermare che il resto del prezzo era stato pagato dall'ex marito, mediante la contrazione di un mutuo posto a suo esclusivo carico, ma senza menzionare l'entità della quota di prezzo erogata da quest'ultimo, in modo tale che la valutazione di non significatività del contributo della donna risulta priva di effettivi argomenti.

Come evidenziato dalla ricorrente, inoltre, la stessa Corte ha omesso del tutto di considerare il fatto, acquisito al processo, che il marito dal tempo della separazione era stato l'unico a godere della menzionata casa familiare, mentre la donna ha dovuto reperire a sue spese una diversa abitazione. Tale circostanza assume rilievo decisivo sulla valutazione dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, poiché uno solo di due coniugi ha goduto del bene comune durante il lungo tempo della separazione, così contribuendo l'altro ad un suo risparmio di spesa.

Infine, sebbene la Corte d'Appello abbia considerato che, per volontà del marito, durante i tredici anni di convivenza matrimoniale, la ricorrente non ha potuto lavorare fuori casa, la stessa Corte ha, poi, ritenuto che l'aver lasciato il lavoro svolto prima del matrimonio di promoter di prodotti di profumeria non era un sacrificio significativo, senza fornire alcuna spiegazione di tale convincimento, aggiungendo che la donna avrebbe potuto tranquillamente riprendere tale occupazione dopo la separazione, anche stavolta senza alcuna spiegazione.

Non è comprensibile, poi, l'opinione espressa con riferimento all'interruzione del nesso causale tra la dedizione esclusiva alla vita familiare durante la vita matrimoniale, imposta dal marito, e il mancato inserimento nel mondo del lavoro al tempo del divorzio, risultando la motivazione della decisione radicalmente viziata.

Secondo la Corte d'Appello, la donna era ancora giovane al tempo della separazione (36 anni) e la figlia più piccola era in età scolare, sicché avrebbe potuto reperire una occupazione anche part-time, in applicazione del principio di autoresponsabilità, che impone a tutti gli individui una volta divenuti adulti di provvedere a sé stessi, senza adagiarsi sul contributo al mantenimento, posto a carico del marito, in sede di separazione.

Come sopra evidenziato, il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi al momento del divorzio e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la convivenza, in modo tale da richiedere l'intervento riequilibratore dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa o assistenziale. La previsione dell'assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, costituisce una deroga al principio di autoresponsabilità, perché costituisce lo strumento previsto dalla legge che consente di riparare agli squilibri patrimoniali ingenerati dalla vita di coppia, che avevano giustificazione nell'organizzazione della vita familiare e che tale giustificazione hanno perso per effetto del divorzio.

Non è in alcun modo comprensibile, dunque, il richiamo al principio di autoresponsabilità, anticipato al momento della separazione, e non a quello del divorzio, quando la previsione dell'assegno divorzile serve proprio per temperare alle storture che la rigida applicazione di tale principio provocherebbe.

7. Il vizio della decisione in ordine alla non rilevanza del contributo della donna alla formazione del patrimonio comune dell'altro coniuge e alla non riconducibilità alle scelte di vita familiare della situazione economica della donna al momento del divorzio, oltre nella mancata considerazione del godimento esclusivo da parte dell'ex marito dell'immobile comune adibito ad abitazione, inficia la valutazione in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile che, come sopra evidenziato, deve tenere conto degli indici contenuti nell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sia in funzione perequativo-compensativa che, in via gradata, assistenziale, nella specie neppure valutata.

8. In conclusione, devono essere accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità.

9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di legittimità; dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2024.